



COMUNE DI ESCALAPLANO

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 DEL 08/04/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2020

L'anno duemilaventi addì **OTTO** del mese di **APRILE** alle ore **18,00**, in modalità videoconferenza, giusto quanto stabilito con decreto sindacale n. 1 del 01/04/2020, a seguito di convocazione effettuata ai sensi dell'art. 3 del regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione.

Risultano presenti all'appello nominale:

IL SINDACO Marco Lampis;

CONSIGLIERI PRESENTI

AGUS DANILO
CARTA PAOLO
LAI ALESSANDRO
LAI ANTONIO
LEONI ELEONORA
LOCCI MAURO
PISANU MICHELE

ROSAS JOHNNY
SPANIO SANDRA RITA
USALA LAURA
ZEDDA FILIPPO ANDREA

CONSIGLIERI ASSENTI

PRASCOLU NICOLA

Consiglieri assegnati n. 12 oltre il Sindaco, totale n. 13

Consiglieri in carica n. 12 oltre il Sindaco, totale n. 13

totale presenti n. 12

totale assenti n. 1

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Giovanni Mattei, il Sindaco Marco Lampis, assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Si dà atto che la piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti da parte del Segretario è la piattaforma go to meeting per conferenze virtuali.

LA SEDUTA E' PUBBLICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 4 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

VISTO l'articolo 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che prevede le competenze del Consiglio Comunale, limitatamente ad alcuni atti fondamentali;

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

VISTI:

- L'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- L'articolo 172, comma 1, lettera c) dello stesso D.lgs. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- L'articolo 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27 comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- L'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- L'articolo 1 comma 779 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, con il quale si dispone che per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre di termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2020;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 è stato differito dal 31.12.2019 al 31.03.2020, termine ulteriormente prorogato fino al 30.04.2020 con il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28.02.2020;

VISTO l'art. 107, comma 2, del D. L. n. 18/2020, c.d. Decreto Cura Italia, che per l'esercizio 2020 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 maggio 2020;

PRESO ATTO che, in deroga alle sopra richiamate disposizioni, l'articolo 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, dispone che per l'anno 2020 i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre di termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2020;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, stabilire le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Unica per l'anno 2020, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti fissati dalla legge 27.12.2019 n. 160, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nei commi da 738 a 783 dell'articolo 1, esercitando comunque le proprie prerogative;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, co. 754, della L. 160/2019 per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

PRESO ATTO, in particolare, dell'art. 1, co. 750, della L. 160/2019, che fissa nello 0,1 per cento l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993 stabilendo, altresì, che i comuni possano ridurla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO, altresì, che su decisione del singolo comune, ai sensi dell'art. 1, co 741, lett. c) punto 6), può essere considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, co. 758, della L. 160/2019, sono esenti dall'imposta, tra gli altri, i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e pertanto anche i terreni agricoli del comune di Escalaplano;

VISTO il nuovo Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) di cui alla L. 160/2019, approvato in data odierna;

DATO ATTO che a norma dell'art. 13, commi 13 - bis e 15, del D.L. 201/2011, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

IL PRESIDENTE illustra il punto posto all'ordine del giorno e, dopo ampia discussione, mette ai voti la proposta e si ottiene il seguente risultato:

- PRESENTI E VOTANTI N. 12;
- VOTI FAVOREVOLI N. 12;
- CONTRARI N. / ;
- ASTENUTI N. / .

All'unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di stabilire, per l'anno 2020, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica:

- ALIQUOTA DI BASE PER IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE, IVI COMPRESE LE AREE FABBRICABILI (Art. 1, c. 754 L. 160/2019): 0,86 PER CENTO, da applicare a tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 dell'art. 1, legge 160/2019;
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE IMMOBILI DI LUSO - Cat. A/1, A/8, A/9 - (Art. 1, c. 748 L. 160/2019) – 0,5 PER CENTO, cui si applica la detrazione di € 200,00 ai sensi dell'art. 1, comma 749, della L. 160/2019;
- ALIQUOTA PER UNA UNITÀ IMMOBILIARE POSSEDUTA in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'A.I.R.E., a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso: 0,4 PER CENTO;

- ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI a uso strumentale – cat. D/10 (Art. 1, c. 750 L. 160/2019): 0,0 PER CENTO;
- ALIQUOTA FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE alla vendita (Art. 1 c. 751 L. 160/2019): 0,25 PER CENTO;
- ALIQUOTA IMMOBILI PRODUTTIVI GRUPPO CATASTALE D (Art. 1 c. 753 L. 160/2019): 0,86 PER CENTO.

Di prendere atto che i terreni agricoli ai sensi dell'art. 1, co. 758, della L. 160/2019, sono esenti dall'imposta in quanto comune ricadente in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Di dare altresì atto:

- **Che** tali aliquote hanno effetto dal 1° gennaio 2020;
- **Che** per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alla normativa contenuta nella legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché al Regolamento comunale per la disciplina della nuova IMU;

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Di demandare al Servizio Finanziario e Tributi tutti gli adempimenti previsti di cui ai commi 755, 757 e 767 dell'art. 1 della legge 27.12.2019 n. 160.

Pareri ex art. 49 del T.U. della legge sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D.lgs. 267/2000

A) Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Giovanni Luigi Mereu

B) Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Giovanni Luigi Mereu

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO

Marco Lampis

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giovanni Mattei

Il sottoscritto Segretario Comunale:

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. n. 2 del 04/02/2016 è stata pubblicata, all'Albo Pretorio comunale in data **15/04/2020** per rimanervi per quindici giorni consecutivi

Il Segretario Comunale

Dott. Giovanni Mattei

Escalaplano li 15/04/2020

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, è esecutiva dal giorno **25/04/2020:**

- ☐ Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma del D.lgs 267/2000;
- ☒ Essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Il Segretario Comunale

Dott. Giovanni Mattei